Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Mercoledì, 5 ottobre 1927 - ANNO V — Numero 230

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI.**

2089. — REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. **1814**.
Disposizioni di attuazione e transitorie del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia . . . . . . Pag. 3974

2090. — REGIO DECRETO 9 giugno 1927, n. **1784**.
Approvazione della convenzione addizionale 1° giugno 1927 per la parziale modifica dei patti di concessione e per l'elettrificazione della ferrovia Arezzo-Sinalunga. Pag. 3987

2091. — REGIO DECRETO 26 agosto 1927, n. **1787**.
Norme di coordinamento della legge 15 luglio 1906, n. 327, e del regolamento approvato col R. decreto 9 dicembre 1906, n. 715, sull'esercizio della professione di ragioniere, con la legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e col relativo regolamento approvato col R. decreto 1° luglio 1926, numero 1130 . . . . Pag. 3988

2092. — REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. **1809**.
Modificazione dell'art. 18 del regolamento sul credito fondiario, approvato con R. decreto 5 maggi 1910, n. 472, ammettendosi titoli multipli delle cartelle fondiarie. Pag. 3989

2093. — RELAZIONE e R. DECRETO 4 settembre 1927, n. **1804**.
7ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 . . . Pag. 3990

2094. — REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1927, n. **1808**.
Quantitativo delle banane di origine dalle Colonie italiane che possono essere importate nel Regno in esenzione da dazio doganale . . . . Pag. 3990

2095. — REGIO DECRETO 4 settembre 1927, n. **1785**.
Concessione della decorazione «Stella al merito del Lavoro» a favore dei lavoratori italiani residenti all'estero. Pag. 3991

2096. — REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. **1786**.
Dichiarazione di pubblica utilità dell'impianto della polveriera di S. Nicolò in territorio del comune di Calendasco (provincia di Piacenza). . . . . Pag. 3992

2097. — REGIO DECRETO 4 settembre 1927, n. **1801**.
Estensione al territorio di Fiume delle disposizioni vigenti per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, per la limitazione obbligatoria degli orari di lavoro, e per il divieto dell'impiego di fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi . . . . Pag. 3992

2098. — REGIO DECRETO 4 settembre 1927, n. **1802**.
Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Cuneo ad applicare la aliquota della imposta camerale sui redditi netti commerciali e industriali del proprio distretto . . . . Pag. 3992

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1927.
Determinazione della percentuale sul valore degli immobili distrutti, agli effetti del risarcimento dei danni di guerra. Pag. 3993

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1927.
Scioglimento delle Amministrazioni del Pio istituto agricolo Gallini e dell'Orfanotrofio maschile e femminile, in Voghera, e nomina del commissario straordinario . . . . . . Pag. 3993

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1927.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Torino ad istituire una filiale in Foglizzo ed una in Druent . . . . . . Pag. 3993

DECRETO PREFETTIZIO 21 settembre 1927.
Sostituzione del commissario per la straordinaria amministrazione della provincia di Bolzano . . . . Pag. 3994

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1614, relativo al versamento alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti degli interessi sui depositi cauzionali dei commercianti . . . . Pag. 3994

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Accreditamento di notaio . . . . Pag. 3994
Smarrimento di ricevute (Elenco n. 64) . . . . Pag. 3994
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 3994
Perdita di certificati . . . . Pag. 3995
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 3996

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2089.

REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. **1814**.

Disposizioni di attuazione e transitorie del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 30 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, riguardante la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Del pubblico registro automobilistico.

Art. 1.

Presso ogni sede provinciale dell'A. C. I. sono istituiti tre registri:

1° il registro per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli assimilabili ai predetti;

2° il registro per i motocicli e le motocarrozzette;

3° il registro per le trattrici agricole.

Ogni registro può constare di più volumi, distinti con numero progressivo.

I rimorchi sono iscritti nel registro di cui al n. 1°, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili.

Art. 2.

Nella parte superiore della prima facciata di ciascun foglio sono contenute le indicazioni della provincia e dell'Ufficio dell'A. C. I. presso il quale il registro è istituito; della serie e del numero del volume; del numero progressivo del foglio.

Nella stessa facciata ed in quella successiva sono registrati i dati occorrenti ad individuare l'autoveicolo e vengono eseguite l'iscrizione della proprietà e le annotazioni dei trasferimenti di essa.

La seconda pagina è riservata all'iscrizione dei privilegi legali e convenzionali, all'annotazione delle variazioni ad essi relative ed a quella del trasferimento dell'iscrizione dell'autoveicolo al registro di altra sede dell'A. C. I.

Ogni autoveicolo è iscritto nel foglio del pubblico registro che porta il numero progressivo corrispondente a quello della licenza di circolazione di cui l'autoveicolo è fornito.

Le trattrici agricole sono iscritte secondo l'ordine col quale vengono presentate alla sede dell'A. C. I. le denunzie e le domande per la loro iscrizione.

Art. 3.

I fogli dei registri di cui agli articoli precedenti saranno conformi ai modelli allegati al presente decreto.

Le modificazioni e varianti, che potessero successivamente occorrere nei modelli stessi, saranno disposte con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 4.

Nei pubblici registri non sono permesse correzioni, raschiature e cancellature.

Le scritture devono essere nitide e ben leggibili.

Le annotazioni devono essere schematiche, ma chiare e devono susseguirsi, per ciascuna specie di formalità, secondo l'ordine cronologico con cui vengono registrate, senza interposizione di spazi in bianco fra l'una e l'altra annotazione.

Se occorra togliere, variare od aggiungere qualche parola, le parole che si vogliono togliere o variare devono essere interlineate in modo che si possano sempre leggere e le variazioni od aggiunte devono essere scritte per postilla, datata e sottoscritta dal funzionario dell'A. C. I. che esegue l'iscrizione o l'annotazione.

TITOLO II.

Delle formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro.

Art. 5.

Le formalità inerenti al funzionamento del pubblico registro automobilistice si distinguono in iscrizioni ed annotazioni.

Le formalità della prima specie riguardano:

1° l'iscrizione originaria o prima iscrizione, nel pubblico registro dell'A. C. I., di un autoveicolo;

2° la nuova iscrizione di un autoveicolo, già iscritto nel pubblico registro di una sede provinciale dell'A. C. I., nel registro della stessa sede, in seguito al rilascio di nuova licenza di circolazione, ovvero in quello di altra sede dell'A. C. I., in seguito a trasferimento dell'immatricolazione da una ad altra provincia;

3° l'iscrizione del privilegio legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo;

4° l'iscrizione del privilegio convenzionale a favore di altri creditori.

Le formalità della seconda specie riguardano:

1° l'annotazione dei trasferimenti di proprietà dell'autoveicolo;

2° l'annotazione della rinnovazione del privilegio;

3° l'annotazione del trasferimento del privilegio in seguito a cessione del credito od in seguito a girata del titolo all'ordine che rappresenta il credito privilegiato;

4° l'annotazione della surrogazione convenzionale o legale di un terzo nei diritti del creditore privilegiato verso il debitore;

5° l'annotazione della costituzione in pegno, a favore di altro creditore, del credito garantito dall'autoveicolo;

6° l'annotazione della cancellazione parziale (riduzione dell'ammontare del credito garantito) di una iscrizione di privilegio;

7° l'annotazione della cancellazione totale dell'iscrizione di privilegio;

8° l'annotazione, nel foglio del pubblico registro di prima o ulteriore iscrizione, della rinnovazione dell'iscrizione in seguito al rilascio di nuova licenza di circolazione, ovvero dell'avvenuto trasferimento dell'iscrizione dell'autoveicolo nel pubblico registro di altra sede provinciale dell'A. C. I.

Per l'esecuzione delle formalità su indicate si osservano le norme seguenti.

Art. 6.

Per ottenere la prima iscrizione di un autoveicolo nel pubblico registro automobilistico, il richiedente deve presentare all'Ufficio della sede provinciale dell'A. C. I. del luogo ove si trova la Prefettura che ha rilasciato la licenza di circolazione:

1° due note contenenti le seguenti indicazioni:

a) il numero della licenza di circolazione e la data del rilascio di essa da parte della Prefettura;

b) la designazione della fabbrica produttrice dell'autoveicolo, secondo la denominazione con la quale è conosciuta in commercio;

c) la data del certificato di origine, rilasciato, in carta libera, dalla fabbrica produttrice;

d) il numero con cui è distinto il motore e la sua potenza espressa in HP. e, per gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili, la tara e la portata in quintali, indicando inoltre se siano stati dichiarati ausiliari militari, ai sensi del R. decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2080;

e) il numero del telaio o, per i rimorchi, il numero del marchio di fabbrica;

f) la specie di carrozzeria, se l'autoveicolo ne è provvisto o la dichiarazione che ne è sprovvisto;

g) il numero dei posti, compreso quello del conducente, se trattisi di autovetture o di autobus;

h) il numero degli assi, il peso a vuoto e a carico completo, il sistema di attacco al trattore, la potenza in HP. del trattore da cui possono essere rimorchiati, se trattisi di rimorchi, ed il peso lordo del veicolo che sono autorizzate a rimorchiare, per le trattrici stradali;

i) la destinazione attuale dell'autoveicolo e cioè: se ad uso privato o in servizio pubblico da piazza o da rimessa, ovvero in linea regolarmente concessa o per trasporto di merci, specificando altresì, quando occorra, se trattisi di autolettighe, autofrigoriferi, autopompe, autobotti, autoinnaffiatrici, autospazzatrici, motofurgoncini, motocamioncini, ecc.;

l) il cognome, nome e paternità del proprietario, la sua residenza, professione o condizione sociale, specificando, se si tratti di enti o di società, la loro natura, la ragione sociale e la forma di attività commerciale o industriale esercitata;

m) la natura e la data del titolo in base al quale viene richiesta la iscrizione della proprietà dell'autoveicolo;

n) la menzione del prezzo dell'autoveicolo;

2° il certificato di origine dell'autoveicolo, che dovrà essere stato munito del visto della Prefettura, al momento del rilascio della licenza di circolazione;

3° il titolo, in originale o in copia autentica, in base al quale viene richiesta l'iscrizione della proprietà, il quale può essere sostituito, nel caso di vendita seguita verbalmente, da una dichiarazione, autenticata, in carta libera ed esente da tassa di registro, della ditta venditrice, da cui risulti la data di acquisto ed il prezzo dell'autoveicolo;

4° il foglio complementare della licenza di circolazione, conforme al modello allegato al presente decreto, sul quale dovranno indicarsi:

a) il numero della licenza di circolazione rilasciata dalla Prefettura;

b) il nome, il cognome, la paternità e la residenza del proprietario o dei proprietari dell'autoveicolo;

c) il prezzo dell'autoveicolo.

Deve altresì essere esibita, con le note indicate nel n. 1° del presente articolo, la licenza rilasciata dalla Prefettura.

Art. 7.

Il funzionario dell'A. C. I., sulla produzione delle note indicate nell'articolo precedente e del foglio complementare, si accerta che i dati in essi segnati corrispondano a quelli risultanti dalla licenza rilasciata dalla Prefettura, che restituisce al richiedente, subito dopo aver apposto sulla copertina di essa, mediante stampiglia, una dichiarazione, datata e da lui sottoscritta, del seguente tenore: « rilasciato il foglio complementare con le annotazioni relative ai privilegi ».

Dal foglio complementare deve risultare che esso costituisce parte integrante della licenza di circolazione dell'autoveicolo di cui viene eseguita l'iscrizione.

Il funzionario dell'A. C. I. trascrive sul pubblico registro i dati relativi all'identificazione ed alle caratteristiche dell'autoveicolo.

Nella parte del foglio all'uopo destinata indica la natura e la data del titolo in base al quale si effettua l'iscrizione; il nome, il cognome, la paternità, la residenza, la professione o la condizione sociale del proprietario, ovvero, qualora si tratti di enti o di società, la loro natura, la ragione sociale e la forma di attività commerciale o industriale esercitata.

Indica altresì la data della consegna del titolo, il numero assegnatogli nel registro progressivo ed il numero del fascicolo in cui vengono collocati: una delle note prodotte dalla parte, il certificato di origine e il titolo in base al quale si effettua l'iscrizione. Attesta, infine, di avere eseguito lo annotamento dell'iscrizione, a tenore dell'art. 16 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, sul foglio complementare della licenza di circolazione, che restituisce al richiedente con una delle note, nella quale certifica l'avvenuta iscrizione.

Art. 8.

Nell'epoca annualmente stabilita dal Ministro dell'economia nazionale, i Prefetti del Regno ordinano che i proprietari di trattrici agricole della rispettiva provincia facciano al Podestà del comune ove le trattrici sono poste in uso, entro il termine che verrà fissato con la stessa ordinanza del Prefetto, denunzia scritta delle trattrici agricole acquistate posteriormente alla scadenza del termine stabilito per la precedente denunzia annuale, o, comunque, non ancora denunziate e non iscritte nel pubblico registro.

La denunzia deve contenere:

a) la designazione della fabbrica produttrice, secondo la denominazione con la quale è conosciuta in commercio;

b) l'indicazione del tipo a cui appartiene la trattrice, cioè se pesante, semileggera o leggera;

c) l'indicazione del numero del motore e la sua potenza espressa in HP;

d) l'indicazione del numero del telaio;

e) la menzione della natura e della data del titolo da cui risulta la proprietà della trattrice o l'indicazione della data della dichiarazione, in carta libera ed esente da tassa di registro, rilasciata dalla ditta venditrice, nel caso di vendita seguìta verbalmente, a tenore del n. 3° del primo comma dell'art. 6;

f) l'indicazione del prezzo;

g) il nome, il cognome, la paternità, la residenza, la professione o condizione sociale del proprietario o dei proprietari; e deve essere corredata del titolo, in originale o in copia autentica, da cui risulta la proprietà della trattrice, ovvero della dichiarazione rilasciata dalla ditta venditrice, di cui alla precedente lettera *e*).

Le denunzie, con la sottoscrizione del proprietario autenticata dal Podestà, sono da questi rimesse al Prefetto della provincia, che le trasmette all'Ufficio provinciale dell'A. C. I.

L'Ufficio dell'A. C. I. esegue gratuitamente l'iscrizione della trattrice agricola nel pubblico registro, secondo le modalità stabilite nei commi 3°, 4° e 5° dell'art. 7, rimettendo al proprietario, per il tramite del Podestà, un estratto del foglio di iscrizione, nel quale sono riportati i dati trascritti nel pubblico registro e l'avvenuta iscrizione di proprietà.

Tale estratto tiene luogo, per la trattrice, del foglio complementare della licenza di circolazione, prescritto per gli altri autoveicoli, e deve essere esibito all'Ufficio provinciale dell'A. C. I. nei casi in cui occorra eseguire sul pubblico registro alcuna delle formalità, successive alla prima iscrizione, previste nel presente decreto.

Art. 9.

Il proprietario di trattrici agricole, delle quali non sia stata eseguita l'iscrizione a tenore dell'articolo precedente, può, in qualunque tempo, chiederne l'iscrizione nel pubblico registro, presentando all'Ufficio dell'A. C. I. della provincia ove la trattrice è posta in uso, oltre al titolo, in originale o in copia autentica, o alla dichiarazione della ditta venditrice, menzionata nell'articolo precedente, due note contenenti le indicazioni di cui al 2° comma del precedente articolo.

Il funzionario dell'A. C. I. esegue l'iscrizione in conformità delle disposizioni dell'art. 7 del presente decreto e restituisce alla parte una delle note, in cui certifica l'avvenuta iscrizione, rilasciandole l'estratto del foglio di iscrizione di cui al penultimo comma del precedente articolo.

Art. 10.

Avvenuto il trasferimento dell'immatricolazione di un autoveicolo da una ad altra provincia, per ottenere l'iscrizione dell'autoveicolo stesso nel pubblico registro tenuto dalla sede dell'A. C. I. nella provincia ove è seguita la nuova immatricolazione, il richiedente deve esibire all'Ufficio della sede stessa una copia autentica del foglio del pubblico registro tenuto dall'A. C. I. nella provincia di provenienza, relativo all'autoveicolo, ed il foglio complementare della nuova licenza di circolazione. Dalla copia del foglio di iscrizione prodotta dal richiedente, deve risultare che, nel pubblico registro della sede dell'A. C. I. della provincia di provenienza, sia stato fatto annotamento che la copia stessa è stata richiesta e rilasciata per corredarne l'istanza di trasferimento dell'iscrizione.

Deve essere esibita altresì la nuova licenza di circolazione rilasciata dalla Prefettura.

Il funzionario dell'A. C. I., sulla base dei dati risultanti dalla copia autentica del foglio della precedente iscrizione e dalla nuova licenza di circolazione, esegue l'iscrizione dell'autoveicolo nel pubblico registro, secondo le modalità prescritte negli articoli 6 e 7 del presente decreto e dell'avvenuta iscrizione dà avviso all'Ufficio della sede dell'A. C. I. di provenienza.

In modo analogo si procede negli altri casi in cui debbasi effettuare una nuova iscrizione dell'autoveicolo, in seguito a rinnovazione della licenza rilasciata dalla Prefettura.

Art. 11.

Se contemporaneamente alla richiesta di prima iscrizione di un autoveicolo sul pubblico registro, venga domandata l'iscrizione di un privilegio legale o convenzionale, le note devono contenere, oltre alle indicazioni prescritte nel numero 1 dell'art. 6 del presente decreto:

1° il nome, il cognome, la paternità e la residenza del creditore;

2° la natura e la data dell'atto costitutivo del privilegio, con gli estremi della sua registrazione agli effetti della legge di registro;

3° l'ammontare della somma dovuta;

4° gli interessi che il credito produce;

5° il tempo in cui le rate o la totalità del credito si rendono esigibili.

L'iscrizione del privilegio viene eseguita nella parte del foglio del pubblico registro all'uopo riservata. Il funzionario dell'A. C. I. indica la natura e la data del titolo costitutivo del privilegio, con gli estremi della sua registrazione agli effetti della legge di registro; il nome, il cognome, la paternità e la residenza del creditore; l'ammontare della somma dovuta; gli interessi che il credito produce; il tempo in cui le rate o la totalità del credito si rendono esigibili.

Indica altresì la data della consegna del titolo costitutivo del privilegio, il numero assegnatogli nel registro progressivo, il numero del fascicolo in cui vengono collocati una delle note esibite dalla parte ed il titolo o la copia autentica di esso, attestando dell'avvenuto annotamento dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 16 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, nel foglio complementare della licenza, che restituisce alla parte, con una delle note, nella quale certifica l'avvenuta iscrizione.

Gli atti che dànno luogo alla costituzione del privilegio legale o convenzionale, qualunque ne sia la causa, debbono essere registrati, a tutti gli effetti della legge di registro, prima dell'iscrizione del privilegio nel pubblico registro automobilistico, con la sola tassa di L. 2 per ogni mille lire di credito privilegiato.

Gli atti stessi devono essere redatti su carta da bollo da centesimi 50.

Art. 12.

Se uno stesso atto dia luogo ad un credito privilegiato a favore del venditore dell'autoveicolo per la parte del prezzo pattuito e che non sia stata corrisposta al momento della vendita e ad altro credito privilegiato a favore di chi, nell'interesse del compratore, abbia corrisposto parte del prezzo al venditore, entrambi i crediti vengono collocati nello stesso grado e concorrono fra loro in proporzione del rispettivo ammontare, qualora la domanda di iscrizione sia stata proposta congiuntamente dai creditori e non risulti patto in contrario.

Art. 13.

Per ottenere l'annotazione nel pubblico registro automobilistico del trasferimento di proprietà di un autoveicolo, devono esibirsi all'Ufficio provinciale dell'A. C. I. nel cui pubblico registro l'autoveicolo è iscritto:

1° il titolo, in originale o in copia autentica, che dà luogo al trasferimento di proprietà;

2° il foglio complementare della licenza di circolazione;

3° due note indicanti:

a) il numero della licenza rilasciata dalla Prefettura;

b) il numero del volume del pubblico registro automobilistico e del foglio di esso in cui si trova iscritto l'autoveicolo;

c) la natura e la data del titolo che dà luogo al trasferimento;

d) il nome, il cognome, la paternità, la professione o condizione sociale e la residenza delle parti.

Il funzionario dell'A. C. I., nella parte del foglio all'uopo destinata, annota il trasferimento di proprietà, indicando: la natura e la data del titolo che vi dà luogo; il nome, il cognome, la paternità, la professione o condizione sociale e la residenza del nuovo proprietario; la data della consegna del titolo; il numero assegnatogli nel registro progressivo e il numero del fascicolo in cui vengono collocati una delle note prodotte dalla parte e l'atto che dà luogo al trasferimento. Dell'avvenuta annotazione attesta nel foglio complementare della licenza, che restituisce al richiedente con una delle note, nella quale certifica l'avvenuta annotazione del trasferimento sul pubblico registro.

La denunzia alla competente Prefettura dei passaggi di proprietà, prevista dal 1° comma dell'art. 43 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, deve essere accompagnata, per gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro, dalla esibizione del foglio complementare della licenza, da cui risulti l'annotazione nel pubblico registro dell'avvenuto trasferimento di proprietà.

Gli atti che dànno luogo al trasferimento di proprietà dell'autoveicolo devono essere scritti su carta da bollo da centesimi 50 e devono essere registrati, agli effetti della legge di registro, prima dell'annotazione del trasferimento nel pubblico registro automobilistico, con la tassa fissa di L. 25.

Se il trasferimento derivi da vendita seguìta verbalmente, l'atto scritto è supplito, ai fini dell'annotazione nel pubblico registro automobilistico, da una dichiarazione, firmata dal venditore, debitamente autenticata, stesa su carta da bollo da centesimi 50 e registrata, agli effetti della legge di registro, con la tassa fissa di cui al comma precedente.

Art. 14.

La copia autentica degli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, quella degli atti costitutivi del privilegio legale e convenzionale e quella degli atti che dànno luogo al trasferimento od alla rinnovazione dei privilegi anzidetti, può essere formata, qualora la parte non intenda di depositare il titolo originale, dal funzionario dell'A. C. I. incaricato della tenuta del pubblico registro, il quale può altresì autenticare le sottoscrizioni degli atti, in conformità dell'art. 17 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436.

Con le norme da emanarsi dal Ministro per le finanze, a tenore dell'art. 28 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, numero 436, saranno determinati i diritti da corrispondersi all'A. C. I. per il rilascio delle copie degli atti.

Art. 15.

Se a rappresentazione del credito privilegiato, debitamente iscritto nel pubblico registro, il debitore rilasci a favore del creditore una o più cambiali, queste conterranno il riferimento al R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e la dichiarazione che il credito è garantito su di un autoveicolo, con l'indicazione della sede provinciale dell'A. C. I. presso la quale il credito si trova iscritto, nonchè del volume e del foglio di questo in cui l'iscrizione è seguìta.

La girata delle cambiali di cui al comma precedente produce il trasferimento del privilegio sull'autoveicolo a favore del giratario.

Art. 16.

Per ottenere le annotazioni relative al trasferimento dei privilegi, alla loro riduzione o alla loro cancellazione, ovvero alla surrogazione di un terzo nei diritti del creditore o alla costituzione in pegno del credito iscritto, debbono essere prodotte all'Ufficio provinciale dell'A. C. I., oltre al foglio complementare della licenza ed al titolo, in originale o in copia autentica, due note contenenti:

1° il nome, il cognome, la paternità e la residenza della persona a cui istanza l'annotazione deve essere eseguita;

2° il nome, il cognome, la paternità e la residenza del debitore;

3° l'indicazione del credito a cui la formalità si riferisce ed il suo ammontare;

4° il numero della licenza di circolazione dell'autoveicolo;

5° la natura e la data del titolo in base al quale l'annotazione viene richiesta, con l'indicazione degli estremi della registrazione agli effetti della legge di registro, nel caso previsto dall'art. 20 del R. D. L. 15 marzo 1927, n. 436;

6° il numero del volume del pubblico registro ed il foglio di esso in cui l'autoveicolo si trova iscritto.

Il funzionario dell'A. C. I. esegue l'annotazione nel pubblico registro, indicando la data e la natura del titolo in base al quale essa si effettua, nonchè il giorno della consegna del titolo, il numero assegnatogli nel registro progressivo e il numero del fascicolo in cui vengono collocati una delle note esibite dalla parte ed il titolo. Dell'avvenuta annotazione attesta nel foglio complementare della licenza di circolazione, che restituisce al richiedente con una delle note, nella quale certifica l'avvenuta annotazione sul pubblico registro.

Nelle singole annotazioni è fatto richiamo al numero sotto il quale si trova registrata l'iscrizione del privilegio a cui le annotazioni medesime si riferiscono.

La cifra indicante l'ammontare del credito privilegiato a cui le annotazioni si riferiscono, scritta nell'apposita colonna del foglio del pubblico registro, è sottolineata con una linea punteggiata in inchiostro rosso, in caso di riduzione, e con una linea continua in inchiostro rosso, nel caso di cancellazione del privilegio.

Art. 17.

Se dal titolo che dà luogo al privilegio od al trasferimento di esso, non risulti, in modo certo, identificato l'autoveicolo che ne è oggetto, deve essere unita al titolo una descrizione dell'autoveicolo, con l'indicazione del numero della licenza di circolazione, di quello del telaio e di quello del motore.

Art. 18.

L'annotazione nel pubblico registro della cessione o della costituzione in pegno di crediti regolarmente iscritti, tiene luogo della notificazione al debitore, dal momento in cui dell'annotazione stessa è fatta menzione nel foglio complementare della licenza di circolazione.

Art. 19.

L'Ufficio provinciale dell'A. C. I. a cui pervenga avviso ufficiale da un'altra sede dell'A. C. I. dell'avvenuto trasferimento dell'iscrizione di un autoveicolo, eseguisce nel proprio registro l'annotazione del trasferimento, indicando la nuova provincia di iscrizione, il numero della nuova licenza di circolazione e il numero del foglio del pubblico registro dell'A. C. I. della provincia di nuova iscrizione, nel quale l'autoveicolo è stato iscritto.

L'Ufficio dell'A. C. I. presso il quale l'autoveicolo era in precedenza iscritto, rimette a quello ove è seguita la nuova iscrizione il certificato di origine e i titoli relativi all'autoveicolo, dei quali sia in possesso.

Art. 20.

Le domande, ai funzionari dell'A. C. I., per il rilascio di copie delle iscrizioni o delle annotazioni esistenti nel pubblico registro o per il rilascio del certificato negativo, si propongono oralmente o per iscritto e devono essere fatte con riferimento al numero della licenza di circolazione dell'autoveicolo, oggetto dell'istanza. Non è necessario sia indicato il nome del proprietario, salvo che per le trattrici agricole.

I funzionari dell'A. C. I. devono permettere, nelle ore di ufficio, l'ispezione dei pubblici registri a chi ne faccia richiesta e corrisponda gli emolumenti che saranno determinati con le apposite norme, da emanarsi dal Ministro per le finanze, ma non è lecito ad alcuno di prendere copia delle iscrizioni o delle annotazioni.

I funzionari dell'A. C. I. debbono parimenti dare copia dei documenti che sono depositati presso di loro in originale, previo pagamento dei diritti di cui all'ultimo comma dell'art. 14 del presente decreto.

Art. 21.

Gli Uffici provinciali dell'A. C. I. sono tenuti a consentire alle autorità militari, senza alcun corrispettivo, l'ispezione dei pubblici registri automobilistici, per tutto quanto possa occorrere, a giudizio delle autorità militari stesse, ai fini di eventuali requisizioni.

Art. 22.

Presso ciascun Ufficio provinciale dell'A. C. I. vengono giornalmente annotati, secondo l'ordine della loro presentazione, i titoli prodotti dalle parti, con le relative note.

Il registro in cui tale annotazione si effettua, indica il giorno della presentazione, la persona dell'esibitore e quella nell'interesse della quale la formalità è richiesta, l'oggetto della formalità ed il numero della licenza di circolazione dell'autoveicolo a cui la formalità si riferisce.

La parte può presentare un elenco in cui siano indicati gli atti prodotti e l'oggetto della formalità richiesta, in calce al quale il funzionario dell'A. C. I. certifica l'avvenuta produzione, indicandone la data.

Art. 23.

Le rilevazioni statistiche iniziali, periodiche e occasionali, da compiersi nel pubblico registro automobilistico, sono effettuate in conformità di norme da emanarsi dal Ministero delle finanze, sentite la Presidenza dell'Istituto centrale di statistica e la Direzione generale dell'A. C. I.

Art. 24.

Il proprietario deve provvedere alla richiesta di iscrizione dell'autoveicolo nel pubblico registro automobilistico, a tenore delle disposizioni degli articoli 6, 7 e 10 del presente decreto, entro 30 giorni dal rilascio della licenza di circolazione da parte della Prefettura.

Se entro il termine su indicato non risulti, sulla licenza rilasciata dalla Prefettura, l'annotazione stabilita dall'articolo 7, primo comma, del presente decreto, si applicano a carico del proprietario dell'autoveicolo le sanzioni previste nell'art. 42 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043.

Art. 25.

Chi abbia titolo valido per l'iscrizione, a proprio favore, nel pubblico registro, di un credito privilegiato o per l'annotazione del trasferimento di esso, può esigere dal titolare della licenza di circolazione la consegna del relativo foglio complementare, per il tempo strettamente necessario al compimento delle formalità inerenti all'iscrizione od all'annotazione sul pubblico registro del privilegio, o, rispettivamente, del trasferimento di esso.

Sulla produzione di atto di interpellanza, eseguito da notaio o da ufficiale giudiziario, dal quale risulti il rifiuto del titolare della licenza alla consegna del relativo foglio complementare, il competente Ufficio dell'A. C. I., qualunque sia la causa del rifiuto, se concorrano le altre condizioni di legge, esegue, a domanda dell'interessato, l'iscrizione o l'annotazione richiesta.

Eseguita l'iscrizione o l'annotazione, l'Ufficio dell'A. C. I. informa la Prefettura competente del rifiuto opposto dal titolare della licenza alla consegna del relativo foglio complementare.

La Prefettura provvede al temporaneo ritiro del foglio complementare presso il titolare e lo rimette all'Ufficio dell'A. C. I., che, eseguiti su di esso gli annotamenti del caso, ne effettua la restituzione al titolare, previo pagamento, a favore dell'A. C. I., degli emolumenti che saranno determinati, in conformità delle disposizioni previste dall'art. 28 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436.

Art. 26.

Non cadono sotto le disposizioni del presente decreto, per quanto concerne l'obbligo dell'iscrizione nel pubblico registro:

a) gli autoveicoli appartenenti alle Case e Corti delle LL. MM. il Re e la Regina e delle LL. AA. i Reali Principi;

b) gli autoveicoli appartenenti ai rappresentanti diplomatici degli Stati esteri ed al personale delle Legazioni accreditate presso il Governo del Re e presso la Santa Sede;

c) gli autoveicoli appartenti ai Consoli, Vice consoli e Agenti consolari, cittadini dello Stato che rappresentano;

d) gli autoveicoli in uso permanente dei Corpi armati dello Stato;

e) gli autoveicoli appartenenti alle Amministrazioni civili dello Stato;

f) gli autoveicoli appartenenti alla Croce Rossa Italiana ed al Sovrano militare Ordine di Malta.

TITOLO III.

Delle norme per l'esecuzione della vendita coattiva.

Art. 27.

Nel caso in cui il Pretore competente per l'esecuzione, tenuto conto delle circostanze che possono assicurare il maggior rendimento col minor costo, disponga che la vendita dell'autoveicolo gravato da privilegio segua a tratta-

tive private, col decreto che stabilisce le modalità e il giorno della vendita, nomina il perito per la stima dell'autoveicolo.

Procede alla vendita il cancelliere della Pretura.

Un avviso contenente l'indicazione delle caratteristiche dell'autoveicolo, del suo prezzo di stima e del termine entro il quale possono essere fatte le offerte nell'ufficio di cancelleria, viene affisso al pubblico nei luoghi stabiliti dal Pretore.

Un estratto dell'avviso medesimo è inserito, entro lo stesso termine, in uno o più giornali designati dal Pretore, a meno che il valore dell'autoveicolo sia così esiguo da rendere sproporzionata la spesa dell'inserzione.

Se entro il termine stabilito non si siano presentati oblatori o le offerte siano state inferiori al prezzo di stima, il Pretore può stabilire un ulteriore termine di giorni dieci, trascorso il quale l'autoveicolo può essere venduto a prezzo inferiore a quello di stima.

Ciascuna offerta deve essere accompagnata dal deposito di almeno un ventesimo del prezzo di stima.

Della eseguita vendita è redatto processo verbale, sottoscritto dal compratore, dalle altre parti interessate, eventualmente presenti, e dal cancelliere.

Esso contiene:

1° l'indicazione del luogo, anno, mese e giorno della vendita;

2° il nome e cognome del creditore istante;

3° la descrizione dell'autoveicolo oggetto della vendita;

4° il nome e cognome del debitore e la menzione se sia stato presente alla vendita;

5° il nome e cognome del compratore e il prezzo per cui l'autoveicolo è stato venduto.

Il prezzo ricavato dalla vendita, a cura del cancelliere, deve essere immediatamente depositato, ai termini del regolamento per il servizio dei depositi giudiziari, approvato con R. decreto 10 marzo 1910, n. 149.

Il pagamento agli aventi diritto della somma ricavata dalla vendita è ordinato dal Pretore, osservate, ove del caso, le norme dell'art. 7, ultimo capoverso, del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436.

Copia del verbale è presentata dal compratore all'Ufficio competente dell'A. C. I. per l'annotazione nel pubblico registro del trasferimento di proprietà dell'autoveicolo.

Qualora il Pretore ordini che la vendita segua ai pubblici incanti, si applicano le disposizioni al riguardo stabilite dal Codice di procedura civile.

In ogni caso, il verbale di vendita è redatto su carta da bollo da centesimi 50 ed è registrato, agli effetti della legge di registro, con la tassa di cui all'art. 13 del presente decreto.

Art. 28.

Così nel caso di vendita all'incanto, come in quello di vendita a trattativa privata di un autoveicolo gravato da privilegio, il cancelliere della Pretura, tre giorni prima, almeno, di quello fissato per la vendita, ne dà avviso, con lettera raccomandata, all'Intendenza di finanza nella cui giurisdizione è compreso l'ufficio di Pretura presso il quale si svolge il procedimento.

Art. 29.

Qualora il Pretore, che abbia emesso decreto di vendita dell'autoveicolo gravato da privilegio e sottoposto a sequestro, deliberi, sulla opposizione di alcuna delle parti, che l'esecuzione del decreto debba rimanere sospesa sino all'esito della lite, la competenza ad emettere gli eventuali provvementi in ordine alla continuazione o alla revoca del sequestro dell'autoveicolo spetta all'autorità competente a decidere la lite.

TITOLO IV.

Delle norme per il pagamento delle indennità di assicurazione e di requisizione.

Art. 30.

Se il proprietario abbia stipulato contratto di assicurazione avente per oggetto i danni o la perdita dell'autoveicolo, l'indennità dovuta dall'assicuratore, in caso di sinistro, è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati garantiti dall'autoveicolo danneggiato o distrutto, debitamente iscritti.

Allo stesso pagamento è vincolata la somma dovuta da terzi per danni arrecati all'autoveicolo, come pure l'indennità dovuta dall'assicuratore, qualora il responsabile del danno sia assicurato per i casi di responsabilità civile.

Il pagamento della somma o indennità sovraindicate non libera il debitore se non sia stato richiesto ed ottenuto il consenso dei creditori privilegiati.

In caso di dissenso fra il proprietario ed i creditori privilegiati, il debitore deposita la somma presso la Cassa depositi e prestiti e le relative controversie sono decise dall'autorità giudiziaria.

Art. 31.

Nei casi di requisizione definitiva di un autoveicolo, le competenti Commissioni di requisizione non possono emettere il buono di pagamento dell'indennità, a chiunque essa debba essere attribuita, se dagli interessati non venga esibito un certificato, di data posteriore all'ordine di requisizione generale o parziale, rilasciato dall'Ufficio provinciale dell'A. C. I. presso il quale l'autoveicolo è iscritto, da cui risulti che l'autoveicolo non è gravato da privilegi.

Se il predetto certificato non venga esibito o se da esso risulti l'esistenza di vincoli di privilegio sull'autoveicolo requisito, la somma costituente l'indennità di requisizione è depositata alla Cassa depositi e prestiti.

Le azioni che, in forza di diritti risultanti dalle iscrizioni e annotazioni nel pubblico registro, potevano essere esperite sull'autoveicolo requisito, devono, dopo la requisizione, avere per oggetto l'indennità di requisizione, depositata ai termini del comma precedente.

La restituzione dei depositi, in mancanza di accordo fra le parti, è ordinata con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Art. 32.

Trascorse 24 ore dall'ordine di requisizione degli autoveicoli, le sedi provinciali dell'A. C. I., comprese nei territori ai quali è esteso l'ordine di requisizione, non possono eseguire l'iscrizione di privilegi, nè l'annotazione di atti di alienazione degli autoveicoli o di trasferimento di privilegi sugli stessi. Tale divieto resta fermo, sinchè non sia revocato con disposizione del Ministro per la guerra.

TITOLO V.

Degli Uffici provinciali dell'A. C. I., della vigilanza sulla tenuta del pubblico registro e delle responsabilità dei funzionari di essa incaricati

Art. 33.

La Direzione generale dell'A. C. I. comunica al Procuratore generale del Re presso la Corte di appello i nomi delle persone alle quali intende di affidare la tenuta del pubblico

registro nei singoli Uffici provinciali compresi nella giurisdizione della Corte medesima.

Il Procuratore generale, assunte informazioni sulla condotta morale e politica delle persone designate, può, senza dichiararne il motivo, non consentire alla designazione.

Se la designazione sia approvata, ne è dato avviso al Procuratore del Re territorialmente competente, che invita il designato alla prestazione del giuramento.

Art. 34.

Se presso uno stesso Ufficio provinciale dell'A. C. I. più funzionari siano incaricati della tenuta del pubblico registro, la Direzione generale dell'A. C. I. notifica alla competente Procura del Re quale di essi disimpegni le funzioni di capo del servizio. Questi ha la direzione e la responsabilità dell'Ufficio.

Art. 35.

Gli Uffici provinciali dell'A. C. I., per quanto concerne il funzionamento del pubblico registro automobilistico, devono rimanere aperti al pubblico per il numero di ore settimanali che viene determinato dal Procuratore generale del Re presso la Corte di appello competente, sentita la Direzione generale dell'A. C. I.

L'orario di ufficio può essere variato, su istanza delle singole sedi provinciali, con la autorizzazione del Procuratore generale del Re, fermo rimanendo il numero complessivo delle ore settimanali di apertura, di cui al comma precedente.

Dell'orario di ufficio è data notizia al pubblico mediante avviso, permanentemente esposto, in luogo visibile, nella sede provinciale dell'A. C. I.

I funzionari dell'A. C. I. non possono ricevere alcuna domanda di iscrizione o di annotazione nei pubblici registri, fuori delle ore in cui l'Ufficio è aperto al pubblico.

Art. 36.

Agli effetti della vigilanza sulla tenuta del pubblico registro automobilistico i Procuratori generali del Re possono eseguire, od ordinare che siano eseguite dai dipendenti Procuratori del Re, ispezioni ai registri negli Uffici dell'A. C. I. compresi nel territorio di loro giurisdizione.

Le ispezioni possono essere eseguite, di loro iniziativa, dai Procuratori del Re nelle sedi comprese nella loro giurisdizione. Essi possono delegare, in ogni caso, un loro sostituto.

I Procuratori del Re devono effettuare almeno una ispezione all'anno.

L'Ufficio dell'A. C. I. è tenuto ad esibire al Procuratore generale od al Procuratore del Re che compie l'ispezione, anche i fascicoli dei titoli e delle note riferentisi agli autoveicoli iscritti nel pubblico registro.

Il funzionario procedente certifica dell'eseguita ispezione apponendo la propria firma a margine dell'ultimo foglio posto in uso di ciascun volume in corso dei pubblici registri.

Delle eseguite ispezioni il Procuratore del Re invia relazione al Procuratore generale presso la Corte d'appello, che la trasmette al Ministero della giustizia, con le proprie osservazioni, presi i provvedimenti di sua competenza.

Art. 37.

Il Ministro per le finanze può ordinare ispezioni presso gli Uffici provinciali e presso la Direzione generale dell'A. C. I., incaricandone funzionari del Ministero o delle Intendenze di finanza.

I predetti funzionari, compiuta l'ispezione, ne riferiscono i risultati ai Procuratori generali presso le Corti di appello nella cui giurisdizione sono compresi gli Uffici dell'A. C. I. ispezionati, per quanto si attiene alla competenza dei Procuratori generali medesimi, a tenore delle disposizioni del presente decreto.

I Procuratori generali presso le Corti di appello comunicano alla Direzione generale dell'A. C. I. i rilievi relativi alla tenuta del pubblico registro ai quali abbiano dato luogo le ispezioni di cui al presente ed al precedente articolo.

Art. 38.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello territorialmente competente invita la Direzione generale dell'A. C. I. a revocare dall'incarico della tenuta del pubblico registro quei funzionari che per negligenza, per abituale inosservanza delle disposizioni che li riguardano o per altri motivi, si siano dimostrati inidonei all'ufficio.

La Direzione generale dell'A. C. I., qualora non ritenga di uniformarsi alle richieste del Procuratore generale, può ricorrere, nel termine di giorni venti dall'invito, al Ministero della giustizia, il quale decide in via definitiva.

Art. 39.

I funzionari dell'A. C. I. incaricati della tenuta del pubblico registro non possono in verun caso, e neppure sotto pretesto di irregolarità nelle note, ricusare o tardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di fare le iscrizioni ed annotazioni richieste, nè di spedire le copie e i certificati, sotto pena del risarcimento dei danni arrecati alle parti. A tale effetto possono le parti far estendere immediatamente gli opportuni verbali da un notaio o da un ufficiale giudiziario.

I funzionari predetti possono però ricusare di ricevere le note ed i titoli se non sono in carattere intelligibile e non possono riceverli quando non hanno i requisiti voluti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 14, 17, 18, 21 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, ed agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17 del presente decreto.

Art. 40.

La parte, salva sempre l'azione per il risarcimento dei danni a tenore dell'articolo precedente, nel caso di rifiuto o di ritardo del funzionario dell'A. C. I. nel ricevere i titoli presentati, nell'eseguire iscrizioni od annotazioni, nello spedire certificati, può ricorrere al presidente del Tribunale civile nella cui giurisdizione è compresa la sede dell'A. C. I. presso la quale il funzionario esercita il proprio ufficio. Il presidente ordina al medesimo, con decreto, di comparire avanti di lui a giorno e ora fissi.

Copia del ricorso e del decreto è notificata al funzionario dell'A. C. I., nei modi stabiliti per la notifica dell'atto di citazione.

Il presidente, comparso o no il funzionario, provvede, sentito il pubblico ministero.

Quando ingiunga l'adempimento di una formalità da eseguirsi sul pubblico registro o il rilascio di una copia o di un certificato, stabilisce, con altro decreto, il termine per l'esecuzione delle operazioni.

Se, entro il termine fissato, il funzionario dell'A. C. I. non ottemperi all'ingiunzione, il presidente del Tribunale provvede delegando il cancelliere od un notaio all'esecuzione di ufficio della formalità, salva l'applicazione della pena prevista nell'art. 25 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, a carico del funzionario dell'A. C. I., oltre al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese.

Art. 41.

Per l'applicazione della pena pecuniaria prevista nell'articolo 25 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, si osservano le disposizioni stabilite dagli articoli 152 a 157 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato.

Disposizioni transitorie.

Art. 42.

I titolari delle licenze di circolazione degli autoveicoli che, alla data dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, si trovino immatricolati secondo il sistema di individuazione stabilito dal R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314, devono provvedere all'iscrizione degli autoveicoli stessi, presso la competente sede provinciale dell'A. C. I., entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436.

I titolari delle licenze di circolazione degli autoveicoli che, al momento dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, non si trovino immatricolati secondo il sistema di individuazione stabilito dal R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314, provvederanno all'iscrizione degli autoveicoli stessi nel pubblico registro automobilistico, secondo le modalità prescritte dal R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e nel presente decreto, non oltre il 30° giorno successivo a quello in cui avranno ottenuto la nuova immatricolazione degli autoveicoli secondo il sistema di individuazione stabilito nel R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314.

Art. 43.

L'iscrizione nel pubblico registro degli autoveicoli immatricolati presso le Prefetture anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, si effettua in base ai dati risultanti dalla licenza di circolazione e sulla produzione di due note contenenti i dati medesimi.

Chiunque ritenga di avere diritto di proprietà sull'autoveicolo, iscritto nel pubblico registro al nome del titolare della licenza di circolazione, secondo le disposizioni del comma precedente, può, entro il termine di giorni 30 dall'avvenuta iscrizione, chiederne la rettifica, con istanza, sottoscritta anche dal titolare della licenza, debitamente autenticata.

Ove manchi il consenso del titolare della licenza di circolazione alla rettifica, questa non può essere disposta che in seguito a sentenza.

Se sia iniziata lite, copia dell'atto di citazione contro il titolare della licenza, è, a cura del rivendicante, notificata anche al funzionario dell'Ufficio provinciale dell'A. C. I., che ne fa annotamento nel foglio del pubblico registro riferentesi all'autoveicolo in contestazione.

Art. 44.

Entro il termine di giorni 60 dall'avvenuta iscrizione dell'autoveicolo nel pubblico registro, il creditore, a cui favore sia stato costituito in pegno l'autoveicolo stesso, deve provvedere all'iscrizione del proprio credito, ai sensi del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436.

Qualora, nel termine sopraindicato, il creditore si trovi nella impossibilità di produrre il titolo costitutivo del pegno, può chiedere che venga fatto annotamento, nel pubblico registro, della presentazione della domanda d'iscrizione del proprio credito, producendo, non oltre il termine di giorni 15 successivi alla data dell'annotamento, la prova di avere notificato al debitore citazione a comparire davanti alla competente autorità giudiziaria, per ottenere il riconoscimento del proprio diritto.

Se il creditore avrà omesso di uniformarsi alle disposizioni di cui ai commi precedenti, ovvero se, nel termine di un anno successivo alla data dell'annotamento della domanda di iscrizione, non avrà prodotto all'Ufficio dell'A. C. I. il titolo occorrente per l'iscrizione definitiva del credito, il privilegio derivante dal pegno sull'autoveicolo non sarà opponibile ai terzi, che avessero acquistato la proprietà o diritti di privilegio sull'autoveicolo stesso e li avessero fatti debitamente iscrivere nel pubblico registro, ai sensi del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436.

Art. 45.

Se alla data dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, un autoveicolo sia gravato da privilegio ai sensi dell'art. 773, n. 3, del Codice di commercio a favore del venditore per il prezzo pattuito e non corrisposto al momento della vendita, il creditore può chiedere, nel termine di 30 giorni, al competente Ufficio dell'A. C. I. l'iscrizione dell'autoveicolo nel pubblico registro a nome del proprietario e, contemporaneamente, l'iscrizione del privilegio a proprio favore, purchè il titolo, da cui risultano la vendita ed il credito, sia stato, nei termini prescritti dal citato articolo 773 del Codice di commercio, trascritto nel pubblico registro tenuto dalla competente cancelleria del Tribunale.

Il privilegio, iscritto a tenore del comma precedente, prende il grado che gli compete, secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436.

Art. 46.

Il venditore di un autoveicolo che, all'atto della stipulazione della vendita, si sia riservato, col consenso del compratore, di trasferire a quest'ultimo la proprietà dell'autoveicolo stesso al momento dell'integrale pagamento del prezzo, può chiedere, entro giorni 60 dall'entrata in vigore del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, a nome del compratore e col consenso di questi, che dovrà risultare da atto scritto, debitamente autenticato, che l'autoveicolo, oggetto della vendita, sia iscritto nel pubblico registro, al nome e quale proprietà del compratore, e domandare l'iscrizione a proprio favore del privilegio legale per il prezzo ancora dovuto.

Per ottenere la menzionata iscrizione dovrà essere presentato, oltre alla dichiarazione di consenso del debitore, da cui risulti l'ammontare attuale del debito, l'atto di vendita autenticato e registrato, agli effetti della legge di registro, a tenore dell'art. 17 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436.

Detto atto è registrato e regolarizzato, agli effetti della legge di bollo, senza applicazione di penalità, purchè la parte vi provveda entro giorni 60 dall'entrata in vigore del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436.

Qualora non siasi effettuata la iscrizione del privilegio, a tenore del comma 1° del presente articolo, ed il compratore abbia, a proprio nome, ottenuto l'iscrizione dell'autoveicolo nel pubblico registro, il venditore con patto di riservato dominio, che sia tuttora creditore del prezzo o di una parte del prezzo dell'autoveicolo venduto, può chiedere, entro trenta giorni, l'iscrizione a proprio favore, nel pubblico registro automobilistico, del privilegio legale sull'autoveicolo per il prezzo pattuito e non corrisposto, esibendo il titolo a tenore dei commi precedenti.

Per ottenere tale iscrizione deve essere altresì esibita all'Ufficio dell'A. C. I. una dichiarazione di consenso del com-

pratore, debitamente autenticata, da cui risulti l'ammontare del debito.

In ogni caso, se manchi il consenso del compratore, il venditore ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria, nel termine su indicato di giorni 30 dall'avvenuta iscrizione, che sia ordinata la rettifica dell'iscrizione stessa nel pubblico registro automobilistico a proprio favore, salva l'obbligazione di trasferire la proprietà dell'autoveicolo al compratore al momento dell'integrale pagamento del prezzo, oppure che sia ordinata l'iscrizione del privilegio sull'autoveicolo, per l'ammontare del prezzo non ancora corrisposto, ferma restando l'iscrizione di proprietà nel pubblico registro medesimo a favore del compratore.

Copia dell'atto di citazione contro il compratore è, a cura del venditore, notificata anche al funzionario dell'Ufficio provinciale dell'A. C. I., che ne esegue annotamento nel foglio del pubblico registro riferentesi all'autoveicolo per il quale pende contestazione.

Art. 47.

Salvo quanto è disposto negli articoli precedenti, i crediti del venditore o del sovventore del prezzo non possono essere iscritti nel pubblico registro come privilegiati ai sensi del 1° e 2° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, se derivino da atto di data anteriore all'entrata in vigore del decreto stesso, a meno che il debitore espressamente non dichiari in iscritto di consentirvi.

Art. 48.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data che sarà stabilita dal Ministro per le finanze per l'entrata in vigore del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, a tenore dell'art. 30 del R. decreto-legge medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO — GIURIATI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 33. — SIROVICH.

MODELLI ALLEGATI

MOD. 1.
(Modello del foglio del pubblico registro per le autovetture — Prima facciata).

Reg. serie I (autovetture).
Vol. N. ......
Foglio N. ......

REALE AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Sede provinciale di ......

UFFICIO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

Identificazione e caratteristiche dell'autoveicolo.

N. della licenza di circolazione ...... | N. del motore ......
Data del rilascio della licenza di circolazione ...... | Potenza del motore in HP. ......
| N. del telaio ......
Fabbrica produttrice ...... | Specie della carrozzeria ......
Data del certificato d'origine ...... | Destinazione attuale ......
......

Per le autovetture e autobus — Numero dei posti ......

Per gli autocarri ...... { Peso a vuoto q.li ...... / Portata in q.li ...... / Se sia ausiliario militare ......

Per le trattrici stradali ...... — Peso lordo del veicolo che sono autorizzate a rimorchiare ......

Numero d'ordine	Iscrizione della proprietà e annotazione dei suoi trasferimenti

(Modello del foglio del pubblico registro per le autovetture — Quarta facciata).

Numero d'ordine	Iscrizione dei privilegi e annotazioni ad essi relative

Mod. 2.

(Modello del foglio del pubblico registro per i rimorchi — Prima facciata).

Registro Serie I (rimorchi).

Vol. N. ....

Foglio N. ....

REALE AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Sede provinciale di . . . .

UFFICIO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

Identificazione e caratteristiche del rimorchio.

N. della licenza di circolazione	N. degli assi ....
Data del rilascio della licenza di circolazione	N. delle ruote ....
Fabbrica produttrice	Peso a vuoto q.li ....
Data del certificato d'origine	Peso a carico completo q.li ....
....	Sistema d'attacco al trattore........
N. del marchio di fabbrica	Potenza in HP del trattore da cui può essere rimorchiato ....

Numero d'ordine	Iscrizione della proprietà e annotazione dei suoi trasferimenti

N. B. — Le altre tre facciate del foglio per i rimorchi sono identiche a quelle corrispondenti del foglio per le autovetture.

Mod. 3.

(Modello del foglio del pubblico registro per i motocicli — Prima facciata).

Reg. Serie II (motocicli).

Vol. N. ....

Foglio N.........

REALE AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Sede provinciale di . . . .

Ufficio del pubblico registro automobilistico

Identificazione e caratteristiche del motociclo.

N. della licenza di circolazione	N. del motore ....
Data del rilascio di essa	Potenza del motore in HP ....
....	N. del telaio.....................
Fabbrica produttrice	Se fornito di carrozzetta, furgoncino o camioncino...................
Data del certificato d'origine	Destinazione attuale del motociclo..
....	....

Numero d'ordine	Iscrizione della proprietà e annotazione dei suoi trasferimenti

N. B. — Le altre tre facciate del foglio per i motocicli sono identiche a quelle corrispondenti del foglio per le autovetture.

Mod. 4.

(Modello del foglio del pubblico registro per le trattrici agricole — Prima facciata).

Reg. Serie III (trattrici agricole).

Vol. N. ......

Foglio N. .....

REALE AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Sede provinciale di . . . .

Ufficio del pubblico registro automobilistico

Identificazione e caratteristiche della trattrice.

Fabbrica produttrice............	Numero del telaio ....
Numero del motore	Tipo (pesante, semileggera, leggera)
Potenza del motore in HP.	....

Numero d'ordine	Iscrizione della proprietà e annotazione dei suoi trasferimenti

N. B. — Le altre tre facciate del foglio per le trattrici sono identiche a quelle corrispondenti del foglio per le autovetture.

Mod. 5.

(Modello del foglio complementare della licenza — Prima facciata).

Formato identico a quello della licenza di circolazione

REALE AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Sede provinciale di . . . .

UFFICIO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

Foglio complementare della licenza di circolazione per . . . . . .

(Art. 6 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814)

Numero della licenza di circolazione rilasciata dalla Prefettura . . . .

Nome, cognome, paternità e residenza del proprietario o dei proprietari a cui istanza segue l'iscrizione . . . .

. . . .

Prezzo dell'autoveicolo . . . .

Data di iscrizione nel pubblico registro . . . .

Numero del volume . . . .

Numero del foglio . . . .

Costituisce parte integrante della licenza di circolazione N. . . . .

Timbro del R. A. C. I.

. . . ., li . . . . 192. . . .

IL FUNZIONARIO DEL R. A. C. I.

. . . .

(*Segue* Foglio complementare)
(Seconda e terza facciata).

Numero d'ordine	Trasferimenti di proprietà

Numero di pubblicazione 2090.

REGIO DECRETO 9 giugno 1927, n. 1784.

Approvazione della convenzione addizionale 1° giugno 1927 per la parziale modifica dei patti di concessione e per l'elettrificazione della ferrovia Arezzo-Sinalunga.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, nn. 996 e 998; 29 luglio 1925, n. 1509; 31 dicembre 1925, n. 2525; 3 aprile 1926, n. 757, e 16 agosto 1926, n. 1595;

Visto il Nostro decreto 24 dicembre 1911, n. 1486, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 22 novembre 1911 per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a trazione a vapore Arezzo-Sinalunga alla Società anonima « L'Ausiliare »;

Ritenuto che con decreto 3 luglio 1914 del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici fu riconosciuta come subingredita alla Società di cui sopra la « Ferroviaria Italiana », Società anonima per costruzione ed esercizio di ferrovie e tramvie;

Visti i Nostri decreti 19 febbraio 1922, n. 205, e 18 settembre 1924, n. 1506, coi quali furono parzialmente modificati i patti di concessione;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Commissione per la revisione dei piani finanziari di ferrovie e tramvie;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione addizionale 1° giugno 1927 - Anno V - stipulata fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della « Ferroviaria Italiana » per la parziale modifica dei patti di concessione e per l'elettrificazione della ferrovia Arezzo-Sinalunga.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 3. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2091.

REGIO DECRETO 26 agosto 1927, n. 1787.

Norme di coordinamento della legge 15 luglio 1906, n. 327, e del regolamento approvato col R. decreto 9 dicembre 1906, n. 715, sull'esercizio della professione di ragioniere, con la legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro, e col relativo regolamento approvato col R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Non possono essere iscritti negli albi dei ragionieri, e qualora vi si trovino debbono esserne cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.

Il rifiuto della iscrizione e la cancellazione sono pronunziati con l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento approvato con R. decreto 9 dicembre 1906, n. 715, e nei successivi articoli.

Art. 2.

Soltanto alle Associazioni sindacali di ragionieri, riconosciute ai termini dell'art. 2 della legge 3 aprile 1926, n. 563, spetta la facoltà di adempiere ai cómpiti di tutela della classe dei ragionieri e specialmente a quelli di assistenza, istruzione e educazione previsti dalla legge.

Ad esse soltanto spetta la facoltà di designare rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti pubblici, quando tale designazione sia prevista dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 3.

L'esercizio dell'azione disciplinare a carico dei ragionieri iscritti nell'albo può essere promosso davanti al Consiglio del collegio anche dall'Associazione sindacale dei ragionieri legalmente riconosciuta, la quale può farsi rappresentare, in tutti gli atti del procedimento, da un socio espressamente a ciò delegato.

I provvedimenti del Consiglio del collegio in materia disciplinare e di iscrizione e cancellazione, anche in sede di revisione annuale dell'albo, possono essere impugnati dal pubblico ministero davanti alla Corte di appello; e se il pubblico ministero non si è avvalso della impugnativa, essa può essere proposta dall'Associazione sindacale. Questa può anche richiedere la convocazione di assemblee straordinarie dei collegi, a norma dell'art. 49 del regolamento approvato col R. decreto 9 dicembre 1906, n. 715.

Art. 4.

Il numero dei membri del Consiglio del collegio è di sei nei collegi nei quali gli iscritti non siano più di cinquanta, di dieci dove non siano più di cento e di quattordici negli altri casi.

Essi sono per una metà designati dall'Associazione sindacale, fra i ragionieri iscritti nell'albo, e per l'altra metà nominati dall'assemblea del collegio a norma degli articoli 28 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 9 dicembre 1906, n. 715.

La designazione da parte dell'Associazione sindacale è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per le elezioni, con lettera raccomandata al legittimo rappresentante del collegio.

Dove non esista associazione sindacale legalmente riconosciuta saranno nominati dall'assemblea tutti i membri del Consiglio.

L'elezione dei membri già designati dall'Associazione sindacale si ha come non avvenuta e la domenica successiva si procede a nuova elezione per completare il Consiglio.

Tutti i membri eletti o designati debbono avere i requisiti prescritti nell'art. 26, capoverso, dal R. decreto 9 dicembre 1906, n. 715, e dare garanzia di capacità, di moralità e di sicura fede nazionale.

La nomina del presidente è fatta con decreto del Ministro per la giustizia fra i membri del Consiglio.

Nominato il presidente, il Consiglio sceglie nel proprio seno il segretario ed il tesoriere.

Nelle votazioni del Consiglio, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 5.

I membri del Consiglio durano in carica due anni. Alla fine del primo anno cessano di farne parte sei consiglieri nei Consigli di quattordici membri, quattro in quelli di dieci e due in quelli di sei, estratti a sorte metà fra i membri designati dall'Associazione e l'altra metà fra i membri eletti dall'assemblea. Gli altri cessano alla fine dell'anno successivo per compiuto periodo.

I membri uscenti possono essere nuovamente designati o eletti.

Art. 6.

L'Associazione sindacale dei ragionieri legalmente riconosciuta comunica al Consiglio del locale collegio dei ragionieri il suo statuto e il nome del legittimo rappresentante.

Inoltre, al principio di ogni anno, designa al Consiglio stesso, fra i soci ad esso estranei, due che rappresentino l'Associazione nel corso dell'anno per l'esercizio delle facoltà ad essa spettanti a norma dell'art. 3, parte prima, del presente decreto.

Art. 7.

Ciascun delegato dell'Associazione, riportata, caso per caso, speciale autorizzazione da parte degli organi dirigenti dell'Associazione stessa, promuove l'azione disciplinare con ricorso da lui sottoscritto al presidente del Consiglio del collegio.

Al ricorso deve essere allegata una copia dell'autorizzazione certificata conforme dal legittimo rappresentante dell'Associazione.

Art. 8.

Ciascun delegato dell'Associazione ha facoltà di intervenire in tutti gli atti istruttori, di presentare documenti, di indurre testimoni e di proporre al consigliere istruttore ogni più opportuna deduzione e richiesta.

Egli ha facoltà di intervenire alla seduta del Consiglio durante lo svolgimento del giudizio disciplinare e di prendervi la parola.

Art. 9.

L'Associazione, per mezzo di uno dei suoi delegati e sotto l'osservanza delle forme sopra stabilite, può anche intervenire nei giudizi disciplinari promossi su istanza di altri o di ufficio.

Art. 10.

Agli effetti dell'impugnativa prevista nell'art. 3, capoverso, debbono essere comunicati contemporaneamente al pubblico ministero presso la Corte di appello ed al legittimo rappresentante della locale Associazione sindacale dei ragionieri, con lettera raccomandata, ed a cura del segretario del Consiglio del collegio, tutti i provvedimenti del Consiglio medesimo, sia in materia disciplinare, che di iscrizione nell'albo o di cancellazione dal medesimo, entro dieci giorni dalla relativa deliberazione del Consiglio. Inoltre il presidente della Corte di appello, ricevuto l'albo a norma dell'art. 12, parte prima, del R. decreto 9 dicembre 1906, n. 715, ne fa sollecita notificazione al pubblico ministero ed al legittimo rappresentante della locale Associazione sindacale.

L'impugnativa può essere proposta dal pubblico ministero entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione anzidetta, ovvero dal legittimo rappresentante o da un delegato, a ciò specialmente autorizzato, dell'Associazione sindacale, entro tre giorni dalla scadenza del termine assegnato al pubblico ministero.

L'impugnativa dev'essere, a cura di chi la propone, notificata all'interessato ed al presidente del Consiglio del collegio.

Art. 11.

La convocazione straordinaria dell'assemblea è richiesta con domanda scritta al presidente del Consiglio del collegio, dal legale rappresentante dell'Associazione o dal delegato munito di speciale autorizzazione. La domanda indicherà gli argomenti che l'Associazione intende sottoporre alle deliberazioni dell'assemblea.

Art. 12.

Entro due mesi dalla pubblicazione delle presenti norme il Ministro per la giustizia procederà con propri decreti allo scioglimento dei Consigli dei collegi, ed alla nomina, per ciascun collegio, di una Commissione straordinaria, composta di tre membri, se il numero degli iscritti non è superiore a 50, di cinque, se non è superiore a 100, e di sette negli altri casi. La Commissione eserciterà le funzioni demandate al Consiglio del collegio, procederà alla revisione dell'albo, osservate all'uopo le disposizioni del R. decreto 9 dicembre 1906, n. 715, anche in relazione all'art. 1 delle presenti norme, e provvederà poscia a quanto è necessario per la costituzione del nuovo Consiglio da farsi in conformità all'art. 4.

Il giorno delle elezioni sarà fissato dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Il decreto che nomina le Commissioni straordinarie ne designa anche il presidente.

Art. 13.

Gl'impiegati dello Stato e delle pubbliche Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo; ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno essere loro dati, pur non essendo essi iscritti nell'albo.

Art. 14.

La locale Associazione sindacale dei ragionieri legalmente riconosciuta può farsi rappresentare da un socio specialmente delegato in tutto quanto si riferisce alla revisione straordinaria dell'albo, per la quale valgono, in quanto siano applicabili, le disposizioni dei precedenti articoli 7, 8 e 9, nonchè le disposizioni del presente decreto e del regolamento 9 dicembre 1906, n. 715, relative alla revisione annuale degli albi.

La revisione deve essere ultimata entro sei mesi dalla nomina della Commissione straordinaria.

Art. 15.

Le autorità di qualsiasi ordine e grado debbono fornire alle Commissioni ed ai Consigli dei collegi tutte le notizie ed informazioni di cui siano richieste ed alla cui comunicazione non ostino ragioni di ordine pubblico; così pure debbono rilasciare gratuitamente copia degli atti e documenti che non siano oggetto di segreto di ufficio.

Art. 16.

Nell'albo gli iscritti sono collocati in ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del titolo in base al quale la iscrizione è fatta, delle onorificenze, dei titoli accademici e delle decorazioni di cui fossero insigniti, della sede del loro ufficio e della data di iscrizione.

Art. 17.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 6. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2092.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1809.

Modificazione dell'art. 18 del regolamento sul credito fondiario, approvato con R. decreto 5 maggio 1910, n. 472, ammettendosi titoli multipli delle cartelle fondiarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Veduto il regolamento per la esecuzione del testo unico suddetto, approvato con R. decreto 5 maggio 1910, n. 472;

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo capoverso dell'art. 18 del regolamento per la esecuzione della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646, sul credito fondiario, approvato con R. decreto 5 maggio 1910, n. 472, è sostituito dal seguente:
« Le cartelle fondiarie possono essere aggruppate in titoli quintupli e decupli, nonchè di venticinque, cinquanta e cento cartelle ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 28. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2093.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 4 settembre 1927, n. 1804.

7ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 4 settembre 1927, sul decreto che autorizza una 7ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

MAESTA',

Il Governo della Maestà Vostra ha determinato di concedere un contributo di L. 20,000 all'Istituto internazionale del risparmio, altro contributo di egual somma al Comitato ordinatore del IV Congresso internazionale di economia domestica, nonchè una maggiore assegnazione, di L. 25,000, al capitolo n. 111 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, relativo ad assegni ed indennità di missione.
Le somme predette vengono stanziate nei rispettivi bilanci, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, al quale provvede il decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste sono disponibili L. 25,656,000;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 263 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1927-1928, è autorizzata una 7ª prelevazione nella somma di L. 65,000 da inscrivere, ripartitamente, ai segnenti capitoli dei sottonotati stati di previsione della spesa per l'esercizio medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 111 - Assegni e indennità di missione, ecc. . . . . L. 25,000
Cap. n. 304-*ter* (di nuova istituzione) - Contributo straordinario dello Stato nelle spese dell'Istituto internazionale del risparmio . . » 20,000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 128-*bis* (di nuova istituzione) - Contributo dello Stato nelle spese di organizzazione del IV Congresso internazionale di economia domestica . . . . » 20,000

L. 65,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 23. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2094.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1927, n. 1808.

Quantitativo delle banane di origine dalle Colonie italiane che possono essere importate nel Regno in esenzione da dazio doganale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 23 novembre 1921, numero 1797;
Visto l'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;
Ritenuta l'urgenza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di provenienza dalle Colonie italiane, approvata con R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, è aggiunta la seguente voce:

Numero e lettera della tariffa generale	Denominazione della merce	Dazio di entrata	Quantitativo annuale da ammettere al trattamento di favore
Ex 82	Banane	esente	Quintali 10.000

Art. 2.

Per essere ammesse al trattamento di favore di cui sopra, le banane spedite dalle Colonie italiane devono essere accompagnate da un certificato di origine rilasciato dalle autorità delegate dai Governatori.

Art. 3.

Per l'anno 1927 il quantitativo da ammettere con trattamento di favore sarà quello stesso fissato nel precedente art. 1.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 27. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2095.

REGIO DECRETO 4 settembre 1927, n. 1785.
Concessione della decorazione « Stella al merito del Lavoro » a favore dei lavoratori italiani residenti all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 78 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, col quale venne istituita la decorazione della « Stella al merito del Lavoro »;
Visti i Regi decreti-legge 23 ottobre 1924, n. 2365, 3 gennaio 1926, n. 20, 17 marzo 1927, n. 548, nonchè il R. decreto 25 gennaio 1925, n. 120, i quali hanno modificato ed integrato l'anzidetto decreto di istituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La decorazione della « Stella al merito del Lavoro », istituita con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, potrà essere conferita anche ai lavoratori italiani residenti all'estero.

Tale conferimento è regolato dalle disposizioni dei Regi decreti citati nelle premesse, in quanto siano applicabili ai lavoratori residenti all'estero, salvo le eccezioni e le deroghe stabilite dai seguenti articoli.

Art. 2.

Le decorazioni, alla cui leggenda a tergo si aggiungono le parole « all'estero », vengono conferite con decreto Reale su proposta del Ministro per gli affari esteri in numero non superiore a trecento all'anno.

Esse possono essere conferite, senza l'osservanza di limiti di anzianità, di età e di genere di lavoro, al cittadino italiano che abbia dato tali prove di patriottismo, di probità e di laboriosità da venire segnalato come esempio ai propri connazionali.

Art. 3.

Il Ministro per gli affari esteri farà le sue proposte, sentito il parere di una Commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e composta del direttore generale degli Italiani all'estero, di altri due direttori generali del Ministero degli affari esteri, designati annualmente dal Ministro, e di un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale.

Le funzioni di segretario della Commissione, che comporteranno anche l'istruzione delle singole proposte di concessione e la conservazione degli atti, saranno disimpegnate da un funzionario del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore al settimo.

Art. 4.

A tutti i decorati saranno dati gratuitamente la decorazione e il relativo nastro con astuccio.

Art. 5.

Il conferimento della « Stella al merito del Lavoro » non importa alcuna corresponsione pecuniaria a favore dei decorati all'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1927 Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 4. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2096.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1786.

Dichiarazione di pubblica utilità dell'impianto della polveriera di S. Nicolò in territorio del comune di Calendasco (provincia di Piacenza).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata opera di pubblica utilità l'impianto della polveriera di S. Nicolò in territorio del comune di Calendasco (provincia di Piacenza).

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Nostro Ministro sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 5. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2097.

REGIO DECRETO 4 settembre 1927, n. 1801.

Estensione al territorio di Fiume delle disposizioni vigenti per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, per la limitazione obbligatoria degli orari di lavoro, e per il divieto dell'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, col quale è stato annesso al Regno d'Italia il territorio di Fiume;

Ritenuta l'opportunità di estendere al territorio predetto le disposizioni vigenti per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, per la limitazione obbligatoria degli orari di lavoro e per il divieto dell'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estesi al territorio di Fiume, in base all'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211:

1° il testo unico di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, approvato con R. decreto 10 novembre 1907, numero 818, e modificato dal R. decreto 31 agosto 1910, n. 665, dalla legge 26 giugno 1913, n. 886, e dal R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 748, nonchè il regolamento relativo approvato con decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1136;

2° il R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali e commerciali di qualunque natura, i Regi decreti nn. 1955, 1956, 1957, in data 10 settembre 1923, e il R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, contenenti le norme per l'applicazione del Regio decreto-legge precitato;

3° il R. decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1881, che vieta l'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi.

Art. 2.

Sono abrogate nel territorio di Fiume le leggi, le ordinanze, ed ogni altra disposizione del cessato regime, in vigore sulle materie disciplinate dalle leggi e dai decreti di cui all'art. 1.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 20. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2098.

REGIO DECRETO 4 settembre 1927, n. 1802.

Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Cuneo ad applicare l'aliquota della imposta camerale sui redditi netti commerciali e industriali del proprio distretto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno, nonchè il relativo regolamento generale, approvato con Regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 571, che autorizza la Camera di commercio e industria di Cuneo ad applicare l'imposta camerale nella misura massima di L. 0.40, su ogni

cento lire di reddito netto di categoria B e gruppo 26 di categoria C;
Vista la deliberazione presa il giorno 11 maggio 1927 dal commissario straordinario della predetta Camera;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Cuneo è autorizzata ad applicare l'aliquota della imposta camerale entro il limite di L. 1 per cento lire di reddito netto commerciale e industriale, accertato nel proprio distretto.

Art. 2.

Il suddetto R. decreto 18 febbraio 1923, n. 571, rimane in vigore per tutto quanto non è diversamente stabilito nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 21. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1927.
Determinazione della percentuale sul valore degli immobili distrutti, agli effetti del risarcimento dei danni di guerra.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative emanate pel risarcimento dei danni di guerra, approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, modificato col R. decreto 18 aprile 1920, n. 580;
Visto il decreto Interministeriale 2 maggio 1923, registrato alla Corte dei conti il 28 stesso mese, registro n. 10, foglio 3785, a firma propria e del Ministro per le finanze;
Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1927, n. 234, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno stesso, registro n. 13, lavori pubblici, foglio 284;
Vista la relazione 15 settembre 1927 della Commissione di cui al citato decreto Interministeriale 2 maggio 1923;

Decreta:

La somma risultante dalla determinazione del valore dell'immobile distrutto ai sensi dell'art. 8, lettere *a*) e *b*), del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, modificato con R. decreto 18 aprile 1920, numero 580, è aumentata in rapporto ai prezzi di costruzione per lavori che saranno eseguiti in epoca posteriore al quindicesimo giorno dalla data del presente decreto:

a) del 300 % per le provincie di Ancona, Belluno, Brescia, Forlì, Mantova, Napoli, Padova, Ravenna, Rovigo, Siracusa, Sondrio, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza (compreso l'altipiano di Asiago), nonchè per le provincie della Venezia Giulia e Tridentina;

b) del 220 % per le provincie di Bari e Chieti.

Le predette percentuali resteranno in vigore fino a quando non siano modificate con nuovo provvedimento.

Roma, addì 30 settembre 1927 - Anno V

Il Ministro: GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1927.
Scioglimento delle Amministrazioni del Pio istituto agricolo Gallini e dell'Orfanotrofio maschile e femminile, in Voghera, e nomina del commissario straordinario.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuta la necessità di provvedere a riforme negli statuti e nei regolamenti del Pio istituto agricolo Gallini, e dell'Orfanotrofio maschile e femminile, in Voghera, allo scopo di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale;
Vista la proposta del prefetto di Pavia;
Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Le Amministrazioni del Pio istituto agricolo Gallini e dell'Orfanotrofio maschile e femminile, in Voghera, sono sciolte.
La temporanea gestione dei Pii istituti è affidata ai fini del citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al comm. ragionier Donato Dall'Alpi, con l'incarico di proporre, nel termine di mesi sei, tutte le riforme che riterrà opportune negli statuti e nell'amministrazione degli enti stessi per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale e per ridurre le spese di gestione.

Il prefetto di Pavia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 settembre 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: SUARDO.

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1927.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Torino ad istituire una filiale in Foglizzo ed una in Druent.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Torino è autorizzata ad istituire due proprie filiali, una in Foglizzo ed una in Druent.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 settembre 1927 - Anno V

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

DECRETO PREFETTIZIO 21 settembre 1927.
Sostituzione del commissario per la straordinaria amministrazione della provincia di Bolzano.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Ritenuto che, in seguito al trasferimento ad altra sede del vice-prefetto conte comm. dott. Antonio Cesare Vittorelli, occorre provvedere a sostituire il detto funzionario nella carica che attualmente ricopre di commissario per la straordinaria amministrazione della provincia di Bolzano;

Veduta la delega all'uopo conferita dal Ministero dell'interno con telegramma 17 settembre 1927, n. 34545;

Decreta:

Il vice-prefetto nobile comm. dott. Ferruccio Amigoni è nominato commissario per la gestione straordinaria dell'Amministrazione provinciale di Bolzano.

Al commissario sono conferiti i poteri del Consiglio provinciale. Il medesimo fruirà della indennità giornaliera di L. 70 a carico del bilancio dell'Amministrazione provinciale di Bolzano.

Bolzano, addì 21 settembre 1927 - Anno V

Il Prefetto: UMBERTO RICCI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1614, relativo al versamento alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti degli interessi sui depositi cauzionali dei commercianti.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 20 settembre 1927, anno V, il signor dott. Pennavaria Pasquale fu Giovanni Battista, notaio residente ed esercente in Ragusa, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 64.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2941 — Data della ricevuta: 16 gennaio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Rossi Adamo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Rendita L. 14 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5105 — Data della ricevuta: 17 giugno 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Marro Maria — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 70 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° aprile 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 601 — Data della ricevuta: 20 maggio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione della ricevuta: Montalto Alfonso fu Calogero — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 3.50 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 168 — Data della ricevuta: 22 settembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione della ricevuta: dott. Gaetano D'Anna fu Giuseppe, domic. a Castellammare del Golfo, per conto dell'ospedale civile Vittorio Emanuele II di Castellammare del Golfo (Trapani) — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 70 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 167 — Data della ricevuta: 3 maggio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ferrara — Intestazione della ricevuta: ing. Giuseppe Ferriani per conto della ditta fratelli Ferriani — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 70 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° luglio 1922.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 1° ottobre 1927 - Anno V.

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 4 ottobre 1927 - Anno V

Francia	71.89	Belgrado	32.30
Svizzera	353 —	Budapest (Pengo)	3.19
Londra	89.142	Albania (Franco oro)	355 —
Olanda	7.345	Norvegia	4.85
Spagna	318.49	Russia (Cervonetz)	95.75
Belgio	2.552	Svezia	4.93
Berlino (Marco oro)	4.366	Polonia (Sloty)	206 —
Vienna (Schillinge)	2.585	Danimarca	4.90
Praga	54.35	Rendita 3,50 %	71.25
Romania	11.45	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Peso argentino oro	17.82	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino carta	7.84	Consolidato 5 %	83 275
New York	18.303	Obbligazioni Venezie 3,50 %	70.375
Dollaro Canadese	18.31		
Oro	353.16		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati. **3ª Pubblicazione.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	454339	Del Monte Giuseppe fu Antonio, domic. a Montaguto (Avellino), vincolata . . . . L.	7 —
»	545662	De Lorenzo Laura di Giusepe, moglie di Cresti Andrea, domic. a Napoli, vincolata . . . . »	689.50
3 %	50124	Intestata come la precedente, libera . . . . »	12 —
Cons. 5 %	42465	Intestata come la precedente, libera . . . . »	10 —
»	134646	Intestata come la precedente, libera . . . . »	200 —
»	134647	Cresti Andrea fu Luigi, domic. a Firenze . . . . »	50 —
»	285178	Chiesa vicariale di San Martino di Gabria (V. G.) (Udine), vincolata . . . . »	30 —
3.50 %	404647	Stefanelli Maria di Francesco, nubile, domic. a Santo Stefano al Corno (Milano), vincolata	122.50
Cons. 5 %	149797	Conte Antonina fu Francesco, vedova di Malfitana Salvatore, domic. a New York (S. U. A.) . . . . »	545 —
3.50 %	220148 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Palma Cristina di Nicola, moglie di Gaspare Flaiani di Giuseppe, domic. a Corropole (Teramo) . . . . » Per l'usufrutto: Savini Giuditta fu Domenico, moglie di Nicola Palma.	1,694 —
Cons 5 % Polizza combattenti	31540	Sabbio Bartolomeo di Basilio, domic. a Sant'Arpino (Napoli) . »	20 —
3.50 %	399699 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Castelnovo delle Lanze Giulia-Alessandrina fu Enrico, vedova Perrone di S. Martino Roberto . . . . » Per la proprietà: Perrone di San Martino Ferdinando, Maria, Margherita fu Roberto, le due ultime minori sotto la patria potestà della madre Castelnovo delle Lanze Giulia-Alessandrina, vedova Perrone di San Martino, quali eredi indivisi del fu Roberto Perrone di San Martino, domic. a Torino.	378 —
»	225262	Parrocchia di San Michele Arcangelo in Trecchina (Potenza) »	14 —
»	384182	Cariola Michele fu Gerolamo, minore, sotto la patria potestà della madre Castellini Consolata, vedova Cariola Gerolamo, domic. a Pignone (Genova) . . . . »	143.50
»	293824	Camardo Michele fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Del Cioppo Maria, domic. a Baranello (Campobasso . . . . »	91 —

Roma, 31 maggio 1927 Anno V

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 11).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	533452	147 —	Ferreri Benedetto fu Giovanni Maria, dom. a Cuneo, con ipoteca dotale a favore di Madon *Elisa* fu Uberto, moglie del titolare.	Intestata come contro, con ipoteca dotale a favore di Madon *Giovanna-Vittoria-Laura-Elisa* fu Uberto, moglie del titolare.
Cons. 5 %	376564	150 —	Cavuoti *Saverio* fu Michele, dom. a Pietrapertosa (Potenza).	Cavuoti *Francesco-Saverio* fu Michele, dom. come contro.
3.50 % »	584078 643344	143.50 70 —	*Tedeschi* Enrico di *Pirro*, dom. in Avellino.	*Tedesco* Enrico fu *Pier Giovanni*, dom. in Avellino.
» »	290226 313966	14 — 31,50	*Agamennoni* Giuseppe ed Agamennone di Odoardo, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Poggio S. Lorenzo (Perugia). La 2ª rendita è con usufrutto vitalizio ad *Agamennoni* Odoardo fu Luigi.	*Agamennone* Giuseppe ed Agamennone di Odoardo, minori sotto la p. p. del padre, dom. come contro. La 2ª rendita è con usufrutto vitalizio ad *Agamennone* Odoardo fu Luigi.
»	511307	2,800 —	Leveratto Silvia fu Luigi, moglie di Boracchia Giambattista fu Paolo, dom. a Spezia (Genova); con usufrutto a Frumento *Ida* fu Francesco, ved. Leveratto Luigi, dom. a Pontedecimo (Genova).	Intestato come contro, con usufrutto a Frumento *Rosa-Elisa-Angela-Maria-Ida* fu Francesco, ved. di Leveratto Luigi, dom. a Pontedecimo (Genova).
»	511306	2,800 —	Leveratto Francesca fu Luigi, moglie di Pelanda Giovanni fu Gerolamo, dom. a Spezia (Genova) con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
»	773557	140 —	Spadacenta Maria di Carlo, *nubile*, dom. a Napoli.	Spadacenta Maria di Carlo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Napoli.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 settembre 1927 Anno V

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.